



**AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE
DEL MARE DI SARDEGNA**

Data :21/05/2019 ora: 10:01
Protocollo n.0009904

USCITA

Spett.le

New Rangers Srl

pec: newrangerssrl@pec.it


Oggetto: servizio di presidio varchi di accesso all'area sterile, servizio di controllo delle aree sterili portuali da svolgersi con l'ausilio di sistemi tvcc e servizio di instradamento auto nel porto di Cagliari” - CIG:7843881F5B - **comunicazione esclusione.**

Facendo seguito alla documentazione pervenuta nel portale telematico della procedura di cui trattasi, si fa presente quanto segue:

1. le linee guida n. 10 recanti “Affidamento del servizio di vigilanza privata”, *stabiliscono che il possesso della licenza prevista e disciplinata dall'articolo 134 Tulpis – riferita ad una o più province - costituisce un requisito di partecipazione alle gare pubbliche per l'affidamento di servizi di vigilanza privata, da ricondurre nell'ambito della categoria generale dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici. Corre, tuttavia, l'obbligo di evidenziare che nel rispetto dei principi di ragionevolezza, non discriminazione e favor participationis, tale requisito di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex articolo 134 del Tulpis per un determinato territorio provinciale e abbia presentato istanza per l'estensione dell'autorizzazione in altra Provincia – quale territorio di riferimento per l'espletamento del servizio previsto in gara - purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto.*

Sulla base di quanto sopra esposto, infatti, il bando di gara ha previsto quale requisiti di carattere professionale (art. 83, comma 1- lett.a) l'autorizzazione di cui trattasi, classe funzionale A e B – livello 2, mentre **l'ambito territoriale adeguato** è stato richiesto per la stipula del contratto;

2. nella richiesta trasmessa alla Prefettura di Cagliari in data 16.11.2018 non si fa menzione al livello, bensì, come previsto dalla normativa di settore, alla sola estensione territoriale;
3. dall'esame del certificato camerale risulta che codesta società sia inattiva e abbia un



organico nettamente inferiore a quello previsto per il livello 2 o superiore.
Tutto ciò premesso, non essendo Codesta Società in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara non viene ammessa alla fase successiva.

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il RUP

Dott.ssa Antonella Pillita